

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. II — 21 novembre 2008 n. 27824 — Pres. Elefante — Est. Triola — P.M. Marinelli (concl. conf.) — V.G. (avv. Grillo Brancati) c. V.F. e a. (avv. Allamprese).
(Conferma App. Napoli 27 gennaio 2004).

[8328/1680] Successione testamentaria - Testamento pubblico - Sottoscrizione del testatore, del notaio e dei testimoni - Impedimento a sottoscrivere - Dichiarazione del testatore - Effettività dell'impedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità del testamento - Fattispecie in materia di falsa dichiarazione di analfabetismo.
(C.c., art. 603, 606).

Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 c.c., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale (nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato la natura mendace della dichiarazione del testatore di essere analfabeta ed aveva ritenuto nullo il testamento per difetto di sottoscrizione) (1).
(Massima ufficiale).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso si propongono varie censure.

Si deduce, innanzitutto, che l'analfabetismo di G.V. senior era stato ammesso da V.A. nelle note autorizzate depositate in data 26 maggio 1999 e tale ammissione non è stata mai sconfessata nel successivo svolgimento del giudizio. La stessa ammissione era stata fatta nel giudizio di appello da V.F. e V.C.

Non è ben chiaro se il ricorrente intende sostenere che l'ammissione di (alcune) delle parti dell'analfabetismo di V.G. senior vanificava la prova contraria cui hanno fatto riferimento i giudici di merito oppure che tale affermazione, anche se non corrispondente al vero, rendeva superflua, ai fini dell'accertamento della validità del testamento, la falsità della dichiarazione resa al notaio dal testatore.

Con riferimento alla prima ipotesi è sufficiente osservare che le semplici ammissioni (nella specie, tra l'altro, di alcune soltanto delle parti che si trovavano in una medesima situazione processuale) le quali non rivestano il carattere della confessione non vincolano il giudice il quale ritenga che sulla base delle prove acquisite tali ammissioni non corrispondano al vero.

Con riferimento alla seconda ipotesi è sufficiente osservare che la validità di un testamento sotto il profilo formale sfugge alla disponibilità delle parti e quindi non può essere decisa sulla base di mere ammissioni di esse (a parte il fatto che, come già detto, tali ammissioni provenivano da alcune soltanto delle parti che si trovavano in una medesima situazione processuale).

Deduce, poi, il ricorrente che il semplice fatto che il testatore, pur sapendo apporre la propria firma, si era dichiarato analfabeta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Napoli, non significava che non volesse sottoscrivere il testamento sul presupposto che non ne condivideva il contenuto, frutto di indebite pressioni effettuate nei suoi confronti.

Anche tale doglianza è infondata.

In primo luogo, la sentenza impugnata non ha considerato come argomento principale per la invalidità del testamento la tesi secondo la quale la falsa affermazione di analfabetismo di V.G. senior era espressione della volontà di non sottoscrivere l'atto, ma, dopo avere affermato che se normalmente l'impedimento a sottoscrivere l'atto asserito dal testatore è inesistente è manifesto che tale mendace dichiarazione è interpretabile come espediente escogitato dallo stesso testatore per non sottoscrivere l'atto, ha poi aggiunto testualmente:

« È, altresì, indubitabile che, essendo il rigore della formalità della sottoscrizione del testamento (come di altre formalità richieste dall'art. 603 c.c.) diretto a garantire la libertà e spontaneità della volontà testamentaria, non può tale rigore essere arbitrariamente tanto attenuato, da consentire che la mancata sottoscrizione dell'atto sia sostituita da una

dichiarazione del testatore, pur menzionata in tale atto, contraria alla verità e fatta propriamente allo scopo di non sottoscrivere l'atto stesso e di negare valore, in questo modo, ad una disposizione testamentaria da lui sostanzialmente non voluta ».

In altri termini, la sentenza impugnata ha affermato che la invalidità del testamento dipende non dalla mancanza della volontà di sottoscrivere, ma dalla mancanza di un requisito formale, in aderenza all'orientamento costantemente espresso da questa Suprema Corte (cfr., in tal senso: Cass. 23 ottobre 1978 n. 478; Cass. 22 maggio 1969 n. 1809).

Il ricorrente invoca, poi, Cass. 6 novembre 1996 n. 9674, la quale ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito, in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perché analfabeta, aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare, sia pure con difficoltà, la propria firma, giacché risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità.

Sulla base di tale premessa il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che la dichiarazione di analfabetismo di V.G. senior non poteva essere riferita ad una incapacità fisica di sottoscrizione ricollegabile al morbo di Parkinson.

Anche tale doglianza è infondata.

La isolata decisione di questa Suprema Corte invocata dal ricorrente, infatti, si pone in contrasto con l'orientamento pacifico secondo il quale per l'osservanza della norma di cui all'art. 603, comma 3, c.c., non è sufficiente che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa di impedimento della sottoscrizione dell'atto, ma occorre anche ed essenzialmente che tale causa esista in realtà (cfr. Cass. 5 novembre 1990 n. 10605; Cass. 22 maggio 1969 n. 1809; Cass. 5 febbraio 1968 n. 535).

Con il secondo motivo il ricorrente, sulla base di quanto dedotto nell'ultima parte del primo motivo, si duole della mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare che V.G. senior, al momento della redazione del testamento, si trovava nella impossibilità fisica di sottoscrivere tale atto.

Il motivo è infondato, in conseguenza, per quanto detto in precedenza, della irrilevanza della esistenza di una impossibilità di sottoscrivere il testamento diversa da quella dichiarata nell'atto.

In definitiva, il ricorso va rigettato. (*Omissis*)

(1) [8328/1680] Sull'art. 603, comma 3, c.c. e sulla nullità dei testamenti per mancata sottoscrizione del testamento pubblico tra forma, formalismo e favor testamenti.

1. La sentenza annotata si inserisce nella più generale e delicata problematica della redazione dei testamenti pubblici, per avere ad oggetto l'individuazione di tutti quei specifici casi in cui la mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 603 c.c. finisce per riflettersi sulla *ratio* della suddetta norma, che è quella di consentire al singolo di far ricorso ad un atto negoziale che, unitamente al rispetto della veridicità e genuinità della volontà del testatore, ne assicuri nel migliore dei modi il massimo della certezza pubblica nell'ambito di una corretta circolazione giuridica, impedendo pericoli di smarrimento, di distruzione o di falsificazione della scheda testamentaria (1). La suddetta decisione, che conferma un indirizzo più volte ribadito dai giudici di legittimità e che trova riscontro anche in dottrina, statuisce che in presenza di una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, quale la condizione di analfabeta, il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista.

(1) In generale sul disposto dell'art. 603 c.c. anche con riferimento alle conseguenze — in relazione all'invalidità del negozio testamentario — per le violazioni dei requisiti formali previsti in detta norma, v., per tutti: BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, V. *Successioni*, t. 2, Torino 1997, 176 ss.; BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in *Commentario al codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni*, (Art. 601-608), Bologna-Roma 1986, sub art. 603, 115 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile, II. La famiglia. Le successioni*, Milano 1985, 581 ss., che ricorda tra l'altro come i requisiti di forma richiesti dalla norma codicistica corrispondano in larga parte a quelli già previsti dalla legge notarile.

derivandone in caso contrario la nullità del testamento per difetto di un requisito formale (2). In questa direzione, dopo essersi sottolineato come la solennità dell'atto testamentario, che esige il massimo rigore pubblicistico, resti vulnerato nel caso in cui non esista nella realtà la causa impeditiva della sottoscrizione dichiarata dal testatore, si riconduce il vizio derivante alla nullità prevista dal comma 1 dell'art. 606 c.c. per la mancanza della sottoscrizione (3).

A fronte dell'indicato indirizzo, in verità maggioritario (4), si riscontra — come del resto riferito in motivazione nella decisione in commento — nella giurisprudenza di legittimità un distinto orientamento basato su una lettura meno severa del combinato disposto degli art. 603, comma 3, e 606, comma 1, c.c., capace come tale di restringere l'ambito operativo della sanzione di nullità del negozio testamentario.

Ed invero — sulla base della considerazione che la dichiarazione del testatore e la menzione della causa impeditiva della sottoscrizione da parte del notaio non devono essere espresse con una forma determinata o in termini tassativamente indicati — è stato affermato che spetta al giudice di merito stabilire di volta in volta se il contenuto della suddetta dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, soddisfa obiettivamente l'esigenza dalla legge contemplata, sicché su tale premessa metodologica si è poi consentito — contrariamente a quanto ritenuto nella decisione in commento — da parte del giudice l'espletamento della prova al fine di dimostrare che, per lo stato emotivo in cui la dichiarante al momento della sottoscrizione si trovava, era venuta meno anche la sua ridotta capacità a firmare — seppure con difficoltà — la scheda testamentaria (5).

Con un approccio metodologico analogo perché rivolto a meglio soddisfare l'esigenza di rispettare la volontà dell'autore dell'atto pubblico — pur essendosi premesso che la dichiarazione dell'esistenza di un'impossibilità o di una seria e grave difficoltà di sottoscrivere, che la parte renda

(2) Cfr., in tali sensi: Cass. 5 novembre 1990 n. 10605, in *Arch. civ.*, 1991, 434, che ribadisce come l'osservanza della norma dell'art. 603, comma 3, c.c. non sia sufficiente che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa di impedimento della sottoscrizione dell'atto ma occorre anche ed essenzialmente che tale causa esista in realtà, aggiungendo che il relativo accertamento compete al giudice di merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici; negli stessi termini anche Cass. 22 maggio 1969 n. 1809 (in *Foro it.*, 1969, I, 2192; in *Riv. not.*, 1969, II, 1058).

In dottrina in argomento v., per tutti: BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 176, che dopo avere evidenziato come dalla mancanza di una effettiva impossibilità o grave difficoltà di sottoscrivere il testamento derivi la nullità del testamento in quanto la relativa dichiarazione deve essere interpretata come rifiuto di sottoscrivere (e, pertanto, di approvare o confermare il contenuto della disposizione testamentaria), precisa poi come tale nullità, oltre che dipendere da un vizio di forma ex art. 606, comma 1, c.c., è correlata ad un vizio di natura sostanziale in quanto la mancanza non giustificata della firma è indice di un'assoluta assenza di volontà (nt. 69).

(3) Cfr., in tali sensi, Cass. 23 ottobre 1978 n. 4781, in *Riv. not.*, 1979, II, 221, in una fattispecie in cui vi era stata una falsa dichiarazione di analfabetismo perché il testatore, pur essendo in grado di firmare, aveva dichiarato di essere analfabeta perché indispettito dalle sollecitazioni rivoltegli dal figlio.

(4) Oltre alle decisioni già richiamate *supra*, nt. 2 e 3, v. anche Cass. 15 febbraio 1968 n. 535, in *Foro it.*, 1968, I, 149, e, sempre nello stesso senso, Cass. 7 maggio 1957 n. 1553, che ha ritenuto nullo un testamento pubblico non sottoscritto dal testatore per un allegato impedimento fisico qualora risulti l'inesistenza del dedotto impedimento, cui *adde*, per la giurisprudenza di merito, Trib. Lucca 11 aprile 1990, in questa *Rivista*, 1990, I, 1877, con nota di AZZARITI, *Mancata sottoscrizione da parte del testatore della scheda del testamento pubblico redatto dal notaio*, che a fronte di una fattispecie in cui il notaio aveva dichiarato che la testatrice era analfabeta ha dichiarato nullo il testamento escludendo che potessero avere rilievo « difficoltà momentanee e soggettive di leggere e scrivere » in quanto il termine « analfabeta » nella sua comune accezione equivale « a non sapere leggere e scrivere ».

(5) Cfr., al riguardo, Cass. 6 novembre 1996 n. 9674 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 612, con nota di CASERTA, *Cause impeditive della sottoscrizione e validità del testamento pubblico*) che, sulla premessa che non essendo previsti forme particolari o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, ha precisato poi che spetta al giudice di merito stabilire se il contenuto della dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfa obiettivamente l'esigenza da questa contemplata, dando così rilievo alla prova che per lo stato emotivo in cui la dichiarante al momento si trovava era venuta meno anche la sua ridotta capacità a firmare seppure con difficoltà.

formalmente al notaio e che questi menzioni espressamente nel rogito, può surrogare la mancata sottoscrizione soltanto se sia veritiera — è stato però nel contempo evidenziato come l'inesistenza della causa impeditiva costituisca da sola o in concorso con altre circostanze un elemento idoneo ad evidenziare la mancanza nel dichiarante di una effettiva volontà di negoziare corrispondente alla manifestazione di intento resa al notaio e, quindi, un sostanziale diniego di approvare il contenuto del documento da questo formato. Da ciò si è però fatto conseguire che, se la veridicità della dichiarazione di impedimento a sottoscrivere venga contestata, il giudice non può esimersi dall'accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista (o meno) e se essa, in relazione ad ogni ulteriore elemento ricavabile dalle peculiarità delle fattispecie, evidenzii (o meno) un rifiuto rispetto al contenuto dell'atto stesso (6).

2. Ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere — in linea con l'orientamento giurisprudenziale da ultimo indicato — che l'inesistenza della specifica causa impeditiva dedotta dal testatore faccia presumere il suo rifiuto di approvazione del contenuto della scheda testamentaria, ma che tale presunzione possa — allorché la dichiarazione per le modalità e i termini in cui sia stata resa non risulti di per sé sufficiente a comprovare una volontà simulatoria — essere superata attraverso indagini sulla effettiva volontà dal testatore sollecitate, anche a seguito di richiesta della prova testimoniale, da quanti hanno un effettivo interesse ad accertare la validità del testamento.

Si è in dottrina opportunamente rilevato che la finalità sottesa all'art. 603, comma 2, c.c. va ricercata nella necessità di tutelare soggetti che versano in condizioni psico-fisiche non normali in quanto in assenza della summenzionata norma civilistica i soggetti, a favore dei quali la norma è stata posta, sarebbero assoggettati a un'ingiustificata limitazione della capacità di agire non potendosi avvalere liberamente delle diverse opzioni che l'ordinamento riconosce ad ogni cittadino di potere disporre con il testamento del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte. E ravvisandosi poi nella disposizione scrutinata una significativa espressione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, cost. — che considera compito della Repubblica la rimozione degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza di tutti i consociati — si è poi rimarcato come la causa maggiormente impeditiva della sottoscrizione sia data dallo analfabetismo e come coloro che versano in tale stato sarebbero risultati — nel caso di assenza della sopra citata disposizione civilistica — al contempo impossibilitati a porre in essere sia un testamento olografo, per la stipula del quale è richiesta l'autografia, sia un testamento segreto in ragione dell'art. 604 c.c., che vieta il ricorso a tale testamento a chi « non sa o non può leggere » (7).

In relazione a una specifica fattispecie relativa ad un testamento olografo incompleto nella data abbiamo evidenziato come la risoluzione della problematica relativa alla sua invalidità in ragione della violazione del disposto dell'art. 602, comma 3, c.c. imponga un corretto bilanciamento tra forma e contenuto negoziale e come la lettura delle disposizioni codicistiche, condotte alla luce dei principi della Carta costituzionale, costituisca per quanto attiene i negozi *mortis causa* un passaggio

(6) V., in tema di sottoscrizione di atti pubblici — i cui principi per la loro generalità risultano applicabili sicuramente alla fattispecie in esame anche in ragione del rispetto della volontà testamentaria ed in ossequio al principio del *favor testamenti* —, Cass. 30 gennaio 1998 n. 950 (in questa *Rivista*, 1998, I, 2627; in *Foro it.*, 1999, I, 2053; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, 193, con nota di CASERTA, *Falsità delle cause impeditive della sottoscrizione di atto pubblico e conseguenze patologiche*), che mostra, al di là della compiutezza e della correttezza delle formule espressive dell'autore dell'atto e del notaio, di volere accertare l'effettiva volontà di colui che ha dedotto la causa impeditiva della sottoscrizione (nel caso di specie, analfabetismo), con l'affermare infatti testualmente che è necessario accertare in concreto se la dedotta falsità della causa impeditiva « costituisca di per sé sola o in concorso con altre circostanze, indice di un rifiuto di approvare il contenuto negoziale del documento estendendo l'indagine alla verifica di ogni ulteriore elemento ricavabile dalla peculiarità della fattispecie che possa rivelare l'esistenza, o l'inesistenza, di quel rifiuto, e stabilire, infine, se ed in quali limiti la falsità della dichiarazione contestata sia opponibile alla controparte e possa determinare l'invalidità degli accordi con questa conclusa ». In senso analogo, Cass. 9 dicembre 1997 n. 12437, in questa *Rivista*, 1997, I, 2978, con nota di ANNUNZIATA, *In materia di sottoscrizione del testamento pubblico da parte del cieco*.

(7) In tali sensi, CASERTA, *Cause impeditive della sottoscrizione*, cit., 614 s., che rimarca come in assenza del disposto dell'art. 603, comma 3, c.c. si finirebbe con riferimento a quanti versano in stato di analfabetismo per « potere trasferire il patrimonio solo attraverso la successione legittima, con potenziale pregiudizio del *de cuius*, che sarebbe costretto a subire i criteri previsti al riguardo, dall'ordinamento sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, non solo per la quota di legittima, ma per l'intero patrimonio ».

argomentativo non certo di secondaria rilevanza nella risoluzione di numerose problematiche; abbiamo poi ricordato come la giurisprudenza e la dottrina, abbandonando opzioni ermeneutiche incentrate su un rigido formalismo, si sono spesso indotte a valorizzare — seppure con diversa graduazione — il principio della conservazione del negozio e della salvaguardia della volontà del *de cuius*; abbiamo infine sostenuto — dopo avere indicato le diverse disposizioni attestante il riconoscimento a livello normativo del *favor testamenti* (8) — che proprio la specialità del diritto successorio, che non può prescindere dal tutelare la vera volontà del *de cuius*, induce a ritenere che dietro ai requisiti formali richiesti *ad substantiam* debbano riscontrarsi valori e interessi meritevoli di riconoscimento, ricadendosi in caso contrario in un mero formalismo (9).

Orbene, le suddette considerazioni non possono — seppure con i dovuti adattamenti derivanti dalla diversità della fattispecie esaminata — non valere anche in questa sede, non potendosi negare che l'esigenza che trovino piena tutela gli interessi sottesi al disposto dell'art. 603, comma 3, c.c. richiede una lettura della suddetta disposizione costituzionalmente orientata, che sia rivolta cioè ad impedire la frapposizione di ulteriori condizionamenti di natura meramente formali che finiscano di fatto per incidere ingiustificatamente in senso ulteriormente riduttivo sulla capacità di testare — già limitata nei sensi innanzi indicati — di quanti per analfabetismo o per altre diverse ragioni si trovino nella impossibilità (o abbiano gravi difficoltà) di sottoscrivere la scheda testamentaria.

Alla stregua di quanto detto non appare, dunque condivisibile, l'opinione che esclude la possibilità di accertare la reale volontà del testatore in ogni ipotesi di mancata (completa) coincidenza tra quanto dichiarato e quanto risultante nella realtà fattuale, sino ad impedire — anche nei casi in cui (per inesattezze terminologiche o per imprecisioni riscontrabili nelle dichiarazioni del testatore o del notaio) rimangano margini di dubbio — accertamenti ed indagini sulla effettiva volontà del testatore sul presupposto che a fronte della insussistenza della dichiarata causa impeditiva della sottoscrizione debba sempre ravvisarsi un rifiuto della sottoscrizione, cui debba necessariamente seguire la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.c.

Nella lettera del combinato disposto degli art. 603, comma 3, e dell'art. 606, comma 1, c.c., non si richiede per l'osservanza degli obblighi dichiarativi del testatore e del notaio l'utilizzazione di formule particolari (10), sicché anche per tale ragione sembra doversi privilegiare — a seguito di una interpretazione del dato normativo più flessibile ed elastica di quella seguita dalla sentenza in commento — una soluzione volta ad adattare la rilevanza degli impedimenti alle concrete circostanze del caso perché, come è stato puntualmente osservato, è sufficiente che i prescritti adempimenti siano stati effettuati ed essi siano stati menzionati anche inesattamente da un notaio poco

(8) In generale sul rapporto e il bilanciamento tra le esigenze sottese ai requisiti di forma richiesti per il testamento e quelle del rispetto dell'autonomia negoziale del testatore, v. in dottrina, per tutti: LIPARI N., *Autonomia privata e testamento*, Milano 1970; PEREGO, *Favor legis e testamento*, Milano 1970; LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano 1966, cui *adde* in argomento, BRANCA, *op. cit.*, 32, nt. 4 e 33, il quale in tema di individuazione della volontà del testatore patrocinava l'applicazione dei canoni ermeneutici soggettivi contenuti negli art. 1362-1365 o comunque di canoni analoghi sicché « i canoni di interpretazione oggettiva stanno in panchina, finché è possibile cogliere la reale volontà del *de cuius*; se ciò non è possibile, solo allora l'interpretazione obiettiva entra nel campo di gioco, integrando e supplendo ».

(9) In argomento, v., *amplius*: VIDIRI, *Forma e formalismo: l'annullabilità del testamento olografo e la incompletezza della data*, in questa Rivista, 2009, I, n. 9.

(10) In argomento, cfr. Cass. 22 febbraio 1963 n. 430 (in questa Rivista, 1963, I, 1057; in *Riv. not.*, 1963, II, 525), che mette in rilievo come sia richiesto per legge che il dichiarante non si limiti ad allegare l'impossibilità della sottoscrizione, ma ne indichi la causa, precisando però che a questo fine non è indispensabile che la dichiarazione contenga la menzione dettagliata delle circostanze specifiche e contingenti per le quali il fatto allegato si attegga concretamente in maniera tale, per natura e intensità, da determinare la detta impossibilità sicché nel caso in cui si allegi una impossibilità causata da malattia non è necessario che si precisino la natura e il grado di intensità della stessa o le specifiche manifestazioni patologiche che rendano impossibile la sottoscrizione; ed ancora in epoca meno risalente, Cass. 3 aprile 1973 n. 912, secondo cui la impossibilità o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento non debbono necessariamente essere costituite da una vera e propria malattia, ma possono ben essere costituite da qualsiasi impedimento fisico, anche a carattere temporaneo, e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata.

esperto e diligente, trovandosi giustificazione di tutto ciò nel *favor testamenti*, che tende a salvare la volontà testamentaria sempre che risulti nella sua sostanza chiara ed attribuibile al testatore (11).

Da ultimo ulteriori ragioni inducono a nutrire riserve in ordine ad opzioni ermeneutiche rigide e severe del dato normativo che finiscono, se non per negare, per ridurre in spazi del tutto residuali il compito del giudice nella individuazione dell'effettiva volontà del testatore. Ed invero, la vigente disciplina con il contemplare, a differenza della legislazione previgente, non solo i casi in cui il soggetto non può sottoscrivere ma anche quelli in cui può farlo ma con grave difficoltà, attesta una volontà del legislatore improntata ad una maggiore duttilità nel sanzionare di nullità il testamento pubblico, assegnando un maggior rilievo alla specificità delle situazioni in cui versa il testatore al momento della dichiarazione della causa impeditiva (12). Per di più l'assenza nel disposto dell'art. 603, comma 3, c.c. di qualsiasi indicazione utile per l'individuazione della « gravità » dell'esistente difficoltà porta ad escludere qualsiasi richiamo a criteri oggettivi e ad accreditare — in ragione alla particolarità della fattispecie e della osservanza in materia testamentaria del *favor testamenti* — l'applicazione di criteri soggettivi da decifrarsi a seguito di una attività accertativa del giudice di merito (13).

GUIDO VIDIRI

(11) Sul punto, cfr. TAMBURRINO, *Testamento*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano 1992, 490, e, sempre in un'ottica volta a privilegiare sulla forma la sostanza attraverso la valorizzazione dell'effettiva volontà del testatore, v. anche ARIENZO, *Testamento pubblico: menzione del compimento delle formalità richieste; prevalenza della sostanza sulla forma dell'adempimento; redazione a cura del notaio*, in questa *Rivista*, 1960, I, 143; ID., *Menzione della dichiarazione di non potere sottoscrivere il testamento pubblico*, ivi, 1957, I, 1202.

(12) Per un raffronto tra l'art. 775 c.c. 1865 e il vigente art. 603 c.c., cfr. CASERTA, *op. ult. cit.*, 614.

(13) Per l'assunto che sia necessario per l'individuazione della « gravità » dello evento impeditivo fare riferimento ai criteri soggettivi, cfr.: CASERTA, *loc. ult. cit.*, che esclude però dalle cause impeditive quelle di ordine psichico in senso stretto, le quali possono assumere rilevanza invece, sotto il profilo dell'impugnabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 591 c.c., mentre vi include gli stati emotivi e passionali.